



CITTA' DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.07.2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 17.12.2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 30-11-2020

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Articolo 1 - Oggetto e Finalità.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Classificazione degli Impianti Sportivi.

Articolo 4 - Classificazione delle Attività Sportive.

Articolo 5 - Ripartizione delle Competenze.

TITOLO II - USO DEGLI IMPIANTI.

CAPO I - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Articolo 6 - Criteri per la Concessione in Uso Temporaneo a Terzi degli Impianti Sportivi.

Articolo 7 - Istanze Escluse dal Procedimento di Concessione.

Articolo 8 - Procedimento per il Rilascio della Concessione in Uso Temporaneo degli Impianti Sportivi.

Articolo 9 - Regole per i Periodi Temporal di Utilizzazione degli Impianti.

Articolo 10 - Obblighi dei Concessionari in Materia di Tariffe.

Articolo 11 - Disciplina dei Rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Titolare della Concessione in Uso Temporaneo di Impianti Sportivi.

Articolo 12 - Azioni Sanzionatorie nei Confronti del Concessionario d'Uso.

Articolo 13 - Rilascio degli Atti di Concessione in Uso Temporaneo da parte dei Gestori degli Impianti.

CAPO II - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O IN GRUPPO.

Articolo 14 - Disposizioni Generali sull'Uso degli Impianti Sportivi.

Articolo 15 - Divieti Validi per Tutti gli Impianti Sportivi. Articolo 16

- Attività di Sorveglianza e Accertamento delle Violazioni.

TITOLO III - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE.

Articolo 17 - Tariffe per l'Uso degli Impianti Sportivi.

Articolo 18 - Corresponsione delle Tariffe.

TITOLO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Articolo 19 - Tipologie di Modelli Gestionali degli Impianti Sportivi.

Articolo 20 - Regole Inerenti alla Concessione in Gestione e in Uso degli Impianti Sportivi di Interesse di quartiere.

Articolo 21 - Regole Inerenti alla Concessione in Gestione degli Impianti Sportivi di Interesse Cittadino Privi di Rilevanza Economica.

Articolo 22 - Regole Inerenti alla Concessione in Gestione e in Uso degli Impianti Sportivi di Interesse Cittadino a Rilevanza Economica.

Articolo 23 - Concessione in Gestione e in Uso di Impianti Sportivi a Rilevanza Economica Affidata Direttamente mediante Convenzione.

Articolo 24 - Norme Comuni a tutte le Concessioni in Gestione.

Articolo 25 - Funzioni di Vigilanza Esercitate dal Concessionario e Relativa Responsabilità.

TITOLO V - CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT.

Articolo 26 - Funzioni della Consulta Comunale per lo Sport.

Articolo 27 - Composizione e Regole di Funzionamento della Consulta.

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA.

CAPO I - CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE.

Articolo 28 - Concessione di Contributi per Attività Sportive.

Articolo 29 - Condizioni Necessarie per l'Ammissibilità e l'Erogabilità del Contributo.

Articolo 30 - Criteri per la Quantificazione dei Contributi per Attività Sportive.

Articolo 31 - Altre Forme di Sostegno alle Attività Sportive.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo

32 - Rinvii.

Articolo 33 - Norme Transitorie, Entrata in Vigore ed Abrogazione di Norme.

ALLEGATI

- ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI LAMEZIA TERME.
- ALLEGATO B - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI.
- ALLEGATO C - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE.

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa:
 - a) alla classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
 - b) alla ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative comunali per lo sport;
 - c) all'uso degli impianti sportivi;
 - d) alla concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi;
 - e) alla concessione in gestione degli impianti sportivi;

- f) ai criteri di determinazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi;
- g) ai criteri generali da osservare ai fini dell'accoglimento delle istanze di contributo per attività e iniziative in ambito sportivo e ai fini della quantificazione del contributo stesso;
- h) alle attività comunali di promozione dello sport e di collaborazione agli eventi sportivi; i) alla Consulta Comunale per lo Sport.
2. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina.
3. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e compatibilmente con i servizi post-scolastici attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, sono messi a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Lamezia Terme.
5. Il Comune di Lamezia Terme si impegna ad applicare ed osservare in tutte le sue attività i seguenti principi per favorire i diritti delle ragazze e dei ragazzi che fanno sport:
- a) ciascuno ha diritto a una pratica sportiva che risponda alle proprie esigenze e necessità perché lo sport serve per crescere. Questo significa che:
- si può e si deve fare sport anche se ci sono impedimenti fisici o di altro tipo;
 - ci devono essere spazi e attrezzature adeguate per tutti e per tutti gli sport;
 - l'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione di ciascuno le migliori possibilità di accesso alla pratica sportiva con strutture diffuse ed adeguate;
- b) ciascuno ha diritto di sentirsi libero nella pratica sportiva. Questo significa che:
- non si deve essere stressati dai risultati;
 - l'agonismo c'è ed è importante, ma non è tutto;
 - ci si deve impegnare per raggiungere i propri obiettivi;
- c) ciascuno ha il diritto di divertirsi nella pratica sportiva. Questo significa:
- imparare a crescere confrontandosi con gli avversari e con i compagni di squadra;
 - imparare ad adeguare se stessi al livello dell'avversario per partecipare tutti insieme;
- d) ciascuno ha diritto di scegliere consapevolmente a quale pratica sportiva dedicarsi. Questo significa:
- essere educati a provare vari sport;
 - essere orientati a scegliere l'attività sportiva più adatta alle caratteristiche, attitudini e interessi;
 - avere la possibilità sia a scuola che nei luoghi in cui si fa sport di inventare sport nuovi e adattare quelli esistenti;

e) ciascuno ha il diritto di essere guidato, sostenuto e accompagnato nella pratica sportiva. Questo significa:

- porsi obiettivi raggiungibili individuati con l'aiuto degli esperti;
- essere allenati e preparati da persone competenti sul piano tecnico e sul piano umano;
- avere un adeguato rapporto numerico tra allenatore e allievi;
- avere gli stimoli giusti da parte della famiglia;
- che lo sport deve essere un divertimento e anche chi assiste deve incoraggiare e non denigrare chi si sta impegnando;
- che lo sport non è un premio che ci viene concesso solo se siamo bravi e buoni, bensì un vero percorso di crescita.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per **impianto sportivo** il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo e ludico;
- c) per **concessione in uso temporaneo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo nel suo complesso per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per una durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 giornata ed il massimo di 1 anno di attività sportiva);
- d) per **concessione in uso e in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso di un impianto sportivo per un periodo di tempo, di regola, superiore ad 1 (un) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;
- e) per **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;
- f) per **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- g) per **corrispettivo** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
- h) per **canone** l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti a rilevanza economica;
- i) per **tariffe** le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto [soggetto titolare di una delle forme di concessione di cui alle precedenti lettere d), e) e f)] a fronte dell'utilizzo del medesimo;

- j) per **anno di attività sportiva** il periodo intercorrente per convenzione fra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) impianti di interesse cittadino;
 - b) impianti di interesse di quartiere;
 - c) impianti a rilevanza economica;
 - d) impianti privi di rilevanza economica.
2. Sono classificati come **impianti sportivi di interesse cittadino**:
 - a) tutti gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare di livello nazionale o internazionale;
 - b) gli impianti che abbiano una eventuale destinazione d'uso vincolata allo svolgimento esclusivo di attività sportive di rilievo ultracittadino, nazionale o internazionale;
 - c) gli impianti acquisiti in uso da terzi fino all'approvazione dell'atto di classificazione.
3. Sono classificati come **impianti sportivi di interesse di quartiere** gli impianti, non classificati come impianti di interesse cittadino, che, per ubicazione e bacino d'utenza di riferimento, risultino inseriti nell'ambito territoriale di un quartiere della Città.
4. Le palestre ubicate negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche, dei servizi post-scolastici erogati dal Comune agli alunni e alle loro famiglie e delle attività extradidattiche rivolte ai medesimi soggetti e gestite dalla competente istituzione scolastica o dall'Amministrazione Comunale, anche tramite organismi ed associazioni a ciò incaricati, secondo un calendario annuale di utilizzo dei locali scolastici concordato per ogni anno scolastico tra il Comune e le Istituzioni scolastiche. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche, salvo giustificate eccezioni, sono considerate impianti sportivi di interesse di quartiere.
5. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi, ove siano di pertinenza di edifici scolastici, in analogia con quanto stabilito nel comma 4, sono assoggettate al medesimo regime previsto per le palestre scolastiche. Gli impianti polifunzionali di quartiere per la pratica del calcio e di altre discipline sportive sono considerati impianti di interesse di quartiere. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi ubicate in aree non di pertinenza delle istituzioni scolastiche sono considerate impianti sportivi di interesse di quartiere. In entrambi i casi, nel periodo tardo-primaverile ed estivo, dovrà essere garantito da parte del Comune l'uso libero di tali aree da parte di bambini e ragazzi residenti nel territorio in cui esse sono ubicate.
6. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e

connotati da un'effettiva potenzialità di reddito. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata esclusivamente mediante le concessioni di cui ai successivi articoli 22 e 23.

7. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici. Sono considerati impianti privi di rilevanza economica, di regola, tutti gli impianti di rilevanza di quartiere.
8. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consiliare competente.
9. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali e rileva invece, sotto il profilo politico-amministrativo, ai fini della gestione degli impianti, nonché ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico.
2. In relazione alla finalità di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico le seguenti attività:
 - a) attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
 - b) attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
 - c) attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le Istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
 - d) attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili;
 - e) attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
 - f) attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

ARTICOLO 5

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi comunali, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi.

2. Il Consiglio Comunale:

- a.a) approva gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- a.b) definisce con il presente Regolamento e modifica con successivi atti di indirizzo i criteri generali che presiedono alla classificazione degli impianti sportivi, alle attività e agli atti relativi alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi, all'uso degli impianti da parte dei cittadini e delle società sportive, alla concessione dei contributi per attività sportive, alla determinazione delle tariffe dovute dagli utilizzatori degli impianti ed alle ulteriori attività ed iniziative poste in essere dal Comune per promuovere lo sport in città e favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini;

3. La Giunta Comunale:

- a.a) provvede alla classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione e di quelli acquisiti da terzi, nonché alla modifica della classificazione esistente nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale;
- a.b) approva le tariffe per l'uso degli impianti sentita la Commissione Consiliare competente.
- a.c) approva le linee di indirizzo per la predisposizione delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione e delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi;
- a.d) approva, conformemente al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U.E.L), l'atto con cui si individuano le condizioni e le regole fondamentali per l'affidamento diretto, mediante convenzione, dei servizi di gestione di impianti sportivi nei casi eccezionali di cui all'art. 23.
- a.e) approva gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi;
- a.f) approva lo schema della convenzione-tipo di disciplina delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi nonché gli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi;
- a.g) approva i regolamenti d'uso specifici di ciascun impianto, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del medesimo;
- a.h) formula e approva gli atti di indirizzo in materia di gestione dei singoli impianti, in conformità a quanto previsto nell'art. 20, comma 6;
- a.i) formula e approva i piani annuali di utilizzo degli impianti sportivi e adotta i conseguenti atti relativi alle concessioni in uso temporaneo degli impianti stessi alle società ed associazioni sportive richiedenti; approva il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi;
- a.j) stabilisce periodicamente, in rapporto alle scelte di politica sportiva ed alle priorità risultanti dai programmi di attività dell'Amministrazione, le linee di indirizzo in materia di concessione dei contributi per le attività sportive ed approva gli atti di disciplina dei relativi procedimenti e quantifica le somme necessarie.
- a.k) approva annualmente il piano delle attività di promozione della pratica sportiva per i cittadini;
- a.l) concede la collaborazione dell'Amministrazione Comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione.

4. I Dirigenti:

- a.a) provvedono al rilascio delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi o di singoli spazi interni agli stessi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;

- a.b)provvedono con appositi atti alla erogazione dei contributi richiesti per lo svolgimento delle attività sportive e per la realizzazione di iniziative ad hoc in ambito sportivo, nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti, come contenute nel presente Regolamento;
- a.c)provvedono all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni dei servizi di gestione degli impianti sportivi, la cui disciplina è dettata nel Titolo IV del presente Regolamento;
- a.d)approvano e sottoscrivono le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione di cui alla precedente lettera c);
- a.e)predispongono la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consiliare competente;
- a.f) provvedono a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- a.g)esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- a.h)svolgono ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II – USO DEGLI IMPIANTI

CAPO I - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 6

CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale. Ad eccezione degli impianti natatori e degli impianti nei quali l'accesso è consentito per regolamento anche agli utenti individuali, di regola, l'uso degli impianti è riservato alle società ed associazioni sportive o comunque a gruppi organizzati di utenti ed è concesso nel rispetto delle regole stabilite nel presente capo.
2. Le istanze di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo nel suo complesso o di singoli suoi spazi, idonei ad un utilizzo separato rispetto agli altri spazi, per lo svolgimento di attività sportive od extrasportive, sono assoggettate ad un esame preliminare concernente la loro ammissibilità e l'adeguatezza dell'impianto rispetto alla natura ed alle caratteristiche delle attività suddette. L'esito positivo della verifica di cui sopra consente di adottare il provvedimento di concessione, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da più richiedenti. In tal caso verrà preferito il richiedente che ottiene il miglior risultato nella valutazione comparativa effettuata mediante l'applicazione dei criteri generali individuati e riportati nella Tabella di cui all'Allegato B. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti o tipologie di impianti potranno essere individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri individuati nel precedente comma, permanesse una situazione di parità fra due o più richiedenti, saranno utilizzati nell'ordine i seguenti ulteriori criteri di preferenza:
- a) maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio cittadino;
 - b) maggior numero di atleti tesserati;
 - c) maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultanti dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato).

Nel caso in cui la situazione di parità permanga anche dopo l'utilizzo in progressione dei tre suddetti criteri, la concessione sarà rilasciata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Limitatamente al periodo temporale coincidente con l'anno scolastico e all'orario 8,00 –14,00, le istanze di concessione presentate dalle Istituzioni scolastiche cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio cittadino e riferite a impianti sportivi non assegnati alle Istituzioni stesse, purché motivate da specifiche esigenze didattiche e curricolari, sono accolte con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra istanza. L'uso degli impianti conseguente alle concessioni di cui al presente comma è totalmente gratuito.
5. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate, fermo restando che alle partite o gare ufficiali di campionato federale è attribuita priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa, ad eccezione delle iniziative di straordinario interesse per la città, dichiarate tali a seguito di volontà manifestata dalla Giunta Comunale con apposito atto. In caso di concomitanza tra gli orari di svolgimento di due o più gare, sarà data priorità alla gara relativa ai campionati di categoria superiore.
6. Nel caso in cui il concessionario d'uso sia anche concessionario dei servizi di gestione e fra gli obblighi posti a carico di quest'ultimo sia previsto anche quello del rilascio delle concessioni in uso temporaneo, l'uso sportivo dell'impianto da parte del concessionario/gestore è disciplinato negli atti di affidamento della concessione in gestione. Ove sul concessionario/gestore non incomba l'obbligo di provvedere al rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto, il concessionario/gestore è equiparato, di regola, ai fini della concessione in uso temporaneo, a tutti gli altri richiedenti ed è assoggettato alle regole di cui al presente capo.
7. In relazione alle concessioni di impianti di interesse di quartiere, l'eventuale ubicazione della sede del soggetto richiedente nel territorio di quartiere diversa da quella in cui è ubicato l'impianto richiesto non può costituire motivo di inammissibilità dell'istanza.
8. Le concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai campi di calcio in erba naturale, sono rilasciate tenendo conto dei limiti massimi di utilizzo previsti ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche preventivamente fornite dal soggetto responsabile della gestione.
9. Il Comune ha l'obbligo di rispondere alle istanze di concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi, in modo motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa istanza.

ARTICOLO 7

ISTANZE ESCLUSE DAL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Le istanze presentate da Società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.

ARTICOLO 8

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. I provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono adottati dal Dirigente Comunale competente per lo Sport nel rispetto dei termini, delle regole e delle ulteriori disposizioni approvate dalla Giunta Comunale negli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di concessione d'uso temporaneo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'art. 6, da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.
3. Ai provvedimenti dirigenziali adottati ai sensi del comma 1 è allegata la convenzione contenente le condizioni d'uso dell'impianto e le regole che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento. Lo schema-tipo di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 9

REGOLE RELATIVE AI PERIODI TEMPORALI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi destinati ad essere fruiti anche temporaneamente dalle scolaresche in base agli atti di assegnazione di edifici e strutture a servizio delle Istituzioni scolastiche è riservato a queste ultime e all'Amministrazione Comunale, di regola fino alle ore 17,00, per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari nonché per lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) siano specificamente rivolte agli alunni e/o e alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola di riferimento;
 - b) siano gestite dalle Istituzioni scolastiche, dall'Amministrazione Comunale o da terzi espressamente incaricati o autorizzati dalle istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione Comunale;
 - c) siano previsti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola approvato dal competente Organo scolastico.

2. Nella fascia oraria pomeridiana antecedente alle ore 17,00 le palestre scolastiche e gli altri impianti sportivi a servizio delle scuole possono essere utilizzati per attività sportive o extrasportive diverse da quelle precisate nel precedente comma e quindi non collegate in alcun modo all'utenza e alle attività scolastiche, esclusivamente previo atto di intesa concordato tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione scolastica.
3. In caso di mancata o ridotta utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei concessionari d'uso durante i periodi delle festività natalizie e pasquali, l'Amministrazione Comunale, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun impianto, nel rispetto dei criteri dell'economicità e dell'efficienza della gestione, nonché al fine di favorire la fruizione degli impianti da parte del pubblico individuale nei periodi in cui le persone dispongono di più ampie quote di tempo libero utilizzabile per attività sportive o motorie, si riserva alternativamente:
 - a) di sospendere l'attività ed il funzionamento degli impianti;
 - b) di ampliare gli orari di apertura relativi al pubblico individuale, ovvero di destinare l'uso dell'impianto in via esclusiva al pubblico individuale;
 - c) di adottare provvedimenti che combinano entrambe le misure più sopra individuate.
4. Il mancato utilizzo dell'impianto concesso in uso temporaneo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale per iscritto almeno 48 ore prima del momento iniziale del periodo di concessione e, di regola, non comporta alcuna riduzione o rimborso della tariffa, salvo che nei seguenti due casi:
 - a) quando il mancato utilizzo è dovuto a causa imputabile all'Amministrazione Comunale;
 - b) quando, a seguito della comunicazione di mancato utilizzo dell'impianto da parte del concessionario, l'Amministrazione Comunale abbia concesso l'impianto ad altri soggetti.
5. L'utilizzazione dell'impianto in misura maggiore di quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento agli spazi ovvero agli orari, comporta una maggiorazione della tariffa da pagare in misura corrispondente alla quota di maggiore utilizzo effettivamente rilevata.
6. Relativamente alle giornate durante le quali si svolgono le partite dei campionati o tornei ufficiali, l'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente a condizione che il soggetto interessato, ancorché già titolare di un atto di concessione in uso temporaneo dell'impianto per il periodo nel quale ricadono i giorni feriali o festivi nei quali è previsto lo svolgimento delle partite, inoltri in tempo utile il calendario preordinato dalla competente Federazione sportiva ovvero la documentazione sostitutiva dalla quale risultino le date stabilite per le singole partite o gare. In mancanza della predetta documentazione l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni o penalità comminate dalla Federazione sportiva di appartenenza per la partita o gara non disputata.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI IN MATERIA DI TARIFFE

1. Le tipologie e gli importi delle tariffe dovute per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono stabilite in un apposito tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consiliare competente.
2. L'esenzione dal pagamento delle tariffe ovvero l'applicazione di misure di agevolazione sono possibili esclusivamente nella misura e nei casi anch'essi stabiliti nel predetto tariffario.

3. Il pagamento della tariffa è dovuto, nella misura stabilita nel tariffario, anche nel caso in cui l'uso dell'impianto sia stato richiesto ed accordato subordinatamente al verificarsi di situazioni di maltempo, ancorché tale situazione non si sia prodotta e l'impianto non sia stato utilizzato.
4. In caso di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto per periodi di tempo di durata pari od inferiore a trenta giorni, la tariffa dovuta deve essere versata in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla data di inizio del periodo di utilizzo dell'impianto. In tutti gli altri casi la tariffa può essere versata in più rate fino ad un massimo di quattro nel caso di concessioni di durata pari ad un anno di attività sportiva.
5. Oltre al versamento della tariffa, il concessionario è obbligato ad effettuare il deposito cauzionale nella misura fissata dal tariffario di cui sopra. La cauzione è versata a garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla convenzione sottoscritta all'atto della concessione ed è svincolata a seguito della constatazione dell'avvenuto pagamento della tariffa e del fatto che non sono stati arrecati danni all'impianto in conseguenza dell'utilizzo da parte del concessionario. La Giunta Comunale può determinare in via generale i casi in cui non è richiesta la prestazione della cauzione.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI

1. La disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto titolare della concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo (con particolare riferimento agli obblighi da adempiere nell'utilizzazione dell'impianto, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza, ai divieti da osservare, alle responsabilità e relative sanzioni e alle facoltà ed obblighi posti in capo all'Amministrazione concedente) è dettata con apposito atto deliberato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema-tipo di convenzione di cui all'art. 8.3 e riportata integralmente nella convenzione allegata a ciascun provvedimento concessorio.

ARTICOLO 12

AZIONI SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO D'USO

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'atto di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire nei confronti del concessionario in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
 - a) revoca della concessione in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
 - b) azione risarcitoria dei danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;
 - c) revoca della concessione in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si è reso responsabile il concessionario.
2. Le istanze di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito verso il Comune della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di impianti sportivi comunali oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate salvo che non si provveda alla regolarizzazione del pagamento entro trenta giorni dall'istanza.

3. In caso di revoca della concessione è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la concessione in uso per motivi di interesse pubblico ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in uso temporaneo, specialmente quelle relative ad un uso dell'impianto non conforme a quello stabilito dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13

RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

DA PARTE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI

1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al Titolo IV del presente Regolamento, il provvedimento di concessione in uso temporaneo di cui al presente titolo può essere adottato dal gestore in luogo del Comune, qualora la convenzione che disciplina l'affidamento della gestione preveda espressamente anche questa competenza gestionale. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati dalla Giunta Comunale ai sensi degli articoli 8.3 e 11.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

CAPO II - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O IN GRUPPO

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'uso degli impianti sportivi del Comune di Lamezia Terme è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che operano nel suo territorio entro i limiti della capacità ricettiva massima degli impianti stessi e in conformità ai calendari di apertura e funzionamento approvati dall'Amministrazione Comunale.
2. Sono destinatari delle norme di cui al presente capo:
 - a) i diversi Servizi dell'Amministrazione Comunale, nelle persone dei rispettivi Dirigenti a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in via temporanea per lo svolgimento di attività che comportano l'uso di uno o più impianti sportivi;
 - b) le Istituzioni scolastiche, nelle persone dei Dirigenti scolastici, a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in modo stabile ovvero in via temporanea per lo svolgimento delle attività di istituto;

- c) i soggetti giuridici, nelle persone dei legali rappresentanti, a cui l'impianto sportivo risulta concesso in uso temporaneo;
 - d) gli utenti singolarmente intesi (facenti parte del "pubblico individuale"), che utilizzino l'impianto in base ad un valido titolo di accesso.
3. I soggetti già individuati nel precedente comma alle lettere a), b) e c), nonché i soggetti che esercitano le funzioni di gestore degli impianti a seguito dell'affidamento della concessione in gestione come disciplinato dal presente Regolamento, sono tenuti ad assicurare l'osservanza da parte dei fruitori finali dell'impianto delle norme contenute nel presente titolo.
 4. L'uso degli impianti sportivi (inteso come locali, servizi ed attrezzature in dotazione agli stessi) avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori in caso di minori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo quella derivante da vizi imputabili alla struttura dell'impianto ed alle attrezzature in dotazione allo stesso di proprietà del Comune.
 5. L'Amministrazione Comunale, ovvero il gestore dell'impianto, in caso di impianti gestiti da terzi mediante concessione, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali dell'impianto dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive, a meno che non risulti preventivamente stipulato tra le parti interessate un apposito contratto di deposito.
 6. Il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi sono approvati dalla Giunta Comunale. Il calendario di funzionamento evidenzia il periodo, nell'ambito dell'anno di attività sportiva, durante il quale l'impianto è in funzione ed i giorni singoli e/o i periodi nei quali rimane chiuso. E' di regola escluso il funzionamento degli impianti sportivi nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Per orario di apertura di un impianto si intende l'insieme delle fasce orarie di apertura al pubblico dell'impianto stesso nell'arco del giorno e della settimana. L'orario di apertura al pubblico deve distinguersi dall'orario di funzionamento che comprende anche i periodi temporali nei quali l'impianto, pur essendo chiuso al pubblico, è in funzione per lo svolgimento di attività interne di gestione curate dagli addetti all'impianto. L'orario massimo di funzionamento dell'impianto è compreso, di regola, fra le ore 7,30 e le ore 0,30. In determinati impianti sportivi l'orario di apertura al pubblico è ulteriormente distinto in orario riservato al pubblico individuale ed orario riservato alle società sportive (ed altri soggetti titolari di concessione in uso temporaneo).
 7. Gli utenti non possono accedere agli impianti in orari diversi dall'orario ufficiale di apertura, intendendosi per quest'ultimo quello approvato dai competenti organi comunali ai sensi del presente Regolamento.
 8. L'ingresso all'area sportiva degli impianti ai fini dell'uso sportivo della stessa è consentito esclusivamente:
 - a) con riferimento al pubblico individuale: ai cittadini aventi titolo valido per la fruizione sportiva dell'impianto;
 - b) con riferimento ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo o di concessione in gestione e in uso: alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dal concessionario;
 - c) con riferimento ai destinatari di atti di assegnazione in via temporanea o permanente degli impianti (Servizi comunali per attività istituzionali che richiedono l'uso degli impianti e istituzioni scolastiche): alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dall'assegnatario.
 9. Ogni utente ha il dovere di segnalare al Comune o al gestore, se diverso dal Comune, eventuali carenze o criticità che potrebbero costituire una fonte di pericoli o di danni per le persone o le cose. Ogni utente ha altresì il diritto di comunicare all'Amministrazione Comunale rilievi, osservazioni e

suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale ed organizzativo degli impianti sportivi e della qualità dei servizi resi.

10. I frequentatori degli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso dei locali, spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente negli impianti stessi, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità dell'impianto. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
11. Per i minori, singolarmente o in gruppo, l'accesso agli impianti sportivi nelle fasce orarie riservate alle società sportive, alle scuole e, in generale, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso temporaneo dell'impianto, è subordinato alla presenza di un accompagnatore maggiorenne (dirigente o responsabile del gruppo sportivo, insegnante, ecc.).

ARTICOLO 15

DIVIETI VALIDI PER TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:
 - a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
 - b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
 - c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
 - d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
 - e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
 - f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
 - g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto;
2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.
3. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti, peculiarmente riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla Giunta Comunale.
4. I divieti elencati nei precedenti commi ed i regolamenti d'uso dei singoli impianti sono contenuti in appositi avvisi esposti al pubblico nell'area di ingresso degli impianti e in tutte le aree interessate da specifici divieti.
5. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e degli ulteriori specifici divieti disposti per i singoli impianti con i regolamenti e le ordinanze di cui al successivo art. 16 è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale a seguito dell'azione di accertamento di cui al successivo art. 16.

ARTICOLO 16

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Il personale dell'Amministrazione Comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.
2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.
3. L'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente titolo è eseguito nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni ed è affidato al Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della Legge 689/1981.

TITOLO III - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

ARTICOLO 17

TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Di regola l'uso degli impianti sportivi è consentito, da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo degli impianti stessi, dietro il pagamento delle relative tariffe.
2. Nel tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito nell'art. 5, comma 3, lett. b), sono stabiliti:
 - a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
 - c) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
 - d) le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
 - e) gli importi, i termini e le modalità di versamento degli eventuali depositi cauzionali;
 - f) le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico dell'utilizzatore.
3. La Giunta Comunale approva il tariffario di cui al precedente comma nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento, degli atti di indirizzo politico approvati dal Consiglio Comunale sia in materia tariffaria e di bilancio, sia in materia di politica sportiva.

4. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:
 - a) costi di gestione relativi a ciascun impianto o a gruppi di impianti omogenei per conformazione strutturale (esempio: palestre scolastiche di dimensioni medio-piccole);
 - b) grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio in cui è ubicato, ovvero nel territorio cittadino, ove trattasi di impianto di interesse cittadino;
 - c) tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
 - d) grado di fruibilità sportiva della struttura;
 - e) periodo temporale interessato all'uso (esempio: differenziazione fra uso in giorni feriali e in giorni festivi oppure fra uso diurno o notturno);
 - f) politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.). Di regola per un uso degli impianti finalizzato allo svolgimento di attività extrasportive, le tariffe dovranno essere adeguatamente maggiorate.
5. In relazione al criterio di cui al 4° comma, lettera a), le tariffe devono essere determinate in modo che la copertura percentuale dei costi di gestione degli impianti sia determinata almeno nella misura minima prevista dalla vigente normativa contabile degli Enti Locali.
6. Le tariffe devono essere comunque soggette ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
7. Fra le tipologie tariffarie riservate agli utenti individuali, potranno essere previste forme di abbonamento a tariffa agevolata per l'uso continuativo dell'impianto, stabilendo la modalità di corresponsione anticipata della tariffa.
8. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.
9. L'uso delle palestre scolastiche in orario scolastico è gratuito per le scuole dell'infanzia statali, per le scuole primarie statali e per le scuole secondarie di primo grado statali. L'uso degli impianti sportivi diversi dalle palestre scolastiche in orario scolastico per le predette scuole è gratuito solo se finalizzato allo svolgimento dell'attività curricolare. L'eventuale uso degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole secondarie di secondo grado in orario scolastico è consentito esclusivamente alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni da stipularsi con la Provincia di Catanzaro.
10. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi in orario extrascolastico da parte delle scuole di ogni ordine e grado è assoggettato al regime ordinario delle tariffe, per cui eventuali agevolazioni potranno essere accordate solo se previste dal tariffario annuale di cui al secondo comma.
11. Per le ulteriori norme relative alle tariffe dovute dai concessionari in uso temporaneo degli impianti si rinvia al precedente art. 10.
12. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ARTICOLO 18

CORRESPONSIONE DELLE TARIFFE

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 19 e successivi (Titolo IV), la tariffa per l'uso dovuta dall'utente, di regola, è corrisposta al concessionario della gestione.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti individuali, di regola, è effettuato anticipatamente.
3. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro i termini e con le modalità stabilite nel tariffario di cui all'art. 17, comma 2.

TITOLO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 19

TIPOLOGIE DI MODELLI GESTIONALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in uso e in gestione;
- concessione in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

La gestione diretta degli impianti è prevista in via residuale sia mediante l'utilizzazione di personale dipendente dal Comune, sia mediante affidamento in appalto delle diverse tipologie di servizi di conduzione tecnico-sportiva degli impianti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di servizi.

2. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 21.
3. Qualora l'Amministrazione, in casi particolari debitamente motivati, non intenda applicare il precedente comma né intenda gestire direttamente l'impianto, la gestione degli impianti sportivi interessati sarà affidata in conformità a quanto previsto nel successivo comma 6, lett. a).
4. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della Legge n. 289 del 27.12.2002.
5. La gestione degli impianti sportivi di interesse di quartiere, delle palestre scolastiche e delle aree gioco sportive adiacenti alle scuole è affidata in via preferenziale, mediante la formula della concessione in uso e in gestione, a società ed associazioni sportive dilettantistiche la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure di selezione di cui all'art. 20.
6. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica può essere affidata:

- a) mediante concessione in uso e in gestione ovvero concessione in sola gestione con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) mediante concessione in uso e in gestione attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi regolato da convenzione in conformità all'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 purché si tratti di casi eccezionali nei quali sussistono speciali motivazioni che giustificano il ricorso a tale procedura;
- c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire
che risultino classificati come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 20

REGOLE INERENTI ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE E IN USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE DI QUARTIERE

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse di quartiere viene attribuita mediante provvedimento dirigenziale al soggetto risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica.
2. La partecipazione alla selezione di cui al precedente comma è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la società / associazione deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
 - b) la società / associazione deve operare nell'area territoriale / quartiere in cui è ubicato l'impianto;
 - c) la società / associazione deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - d) la società / associazione deve essere dotata di uno statuto o atto costitutivo conforme alle previsioni di cui al successivo comma 4;
 - e) la società / associazione deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
 - f) la società / associazione non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - g) la società / associazione deve essere affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della Legge 27.12.2002, n. 289.
3. Nel caso in cui la selezione sia andata deserta per mancanza di soggetti in possesso del requisito di cui al precedente comma, lettera b), la procedura di selezione sarà ripetuta escludendo l'obbligo del possesso del suddetto requisito. Nel caso in cui la procedura di selezione sia stata esperita senza risultato per assenza di società / associazioni sportive interessate all'uso dell'impianto e debba

pertanto essere ripetuta allargando l'ambito dei potenziali concorrenti, tale ambito dovrà essere esteso alle Federazioni sportive, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche prive dei requisiti di cui al precedente comma lettere a) e b).

4. Lo statuto o l'atto costitutivo della società od associazione sportiva dilettantistica candidata alla gestione di un impianto dovrà contenere le seguenti previsioni:
 - a) assenza di scopi di lucro;
 - b) democraticità della struttura organizzativa;
 - c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
 - e) obblighi e diritti degli aderenti;
 - f) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
 - g) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:
 - a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
 - c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria;
 - d) che si trovino in una delle situazioni o condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, che determinano l'esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni.
6. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un Avviso Pubblico di selezione finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione stessa, previa adozione da parte della Giunta Comunale, di un atto di indirizzo in materia di gestione dell'impianto sportivo interessato in cui siano esplicitati i criteri da osservare ai fini della salvaguardia della funzione sociale e sportiva dell'impianto e del rispetto delle esigenze del territorio in cui è ubicato. L'Avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
7. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si dovrà far riferimento a quanto previsto nella normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi, nel Regolamento Comunale dei Contratti e negli eventuali atti di disciplina esecutiva del presente Regolamento approvati dalla Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione Comunale, di rendere previamente noto, ove disponibile, ai soggetti invitati alla selezione il quadro economico dei costi e dei proventi risultante dal consuntivo della gestione dell'impianto interessato relativo al biennio immediatamente precedente l'anno di indizione della selezione.
8. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri:
 - condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione Comunale;

– qualità del progetto di gestione dell'impianto.

Il primo criterio si basa su una combinazione di punteggi relativi al ribasso offerto per il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento dei servizi di gestione e al rialzo offerto per i canoni dovuti all'Amministrazione per la gestione di servizi pubblicitari, eventuali punti-ristoro (o altre attività commerciali collegate alla pratica delle discipline sportive esercitabili nell'impianto) ed utilizzo di locali eventualmente concessi in uso esclusivo. Il ribasso dovrà essere comunque contenuto entro il limite massimo stabilito negli atti della selezione e le offerte che presentino un ribasso che superi detto limite saranno escluse dalla selezione stessa.

La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità e coerenza fra l'economicità della gestione risultante dall'offerta economica e i risultati dell'analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione dell'impianto;
- b) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);
- c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;
- d) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;
- e) ulteriori criteri proposti dalla Giunta Comunale.

9. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:

- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
- b) la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;
- c) gli allestimenti e il loro smontaggio degli allestimenti quando necessario;
- d) la pulizia delle aree sportive e di tutti i locali e servizi dell'impianto;
- e) il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;
- f) la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;
- g) l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale nei casi in cui l'impianto è aperto anche al pubblico individuale;
- h) ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.

10. Al titolare della concessione in uso e in gestione dell'impianto spetta:

- a) il rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto e la gestione delle attività di riscossione delle relative tariffe, ove previsto dal capitolato;
- b) l'uso sportivo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito esclusivo dei periodi e degli orari indicati in un apposito accordo annuale definito e sottoscritto alla vigilia di ciascun anno di attività sportiva, prima di procedere agli atti di concessione d'uso temporaneo dell'impianto a favore delle altre società sportive interessate;

- c) la gestione delle attività di utilizzazione degli spazi sportivi negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate con le regole e con le tariffe comunali; d) la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari;
- e) la gestione delle attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività commerciali collegate alla pratica sportiva esercitabili nell'impianto;
- f) l'utilizzazione dei locali dei quali il concessionario abbia la disponibilità esclusiva;
- g) un corrispettivo per la gestione complessiva dell'impianto come risulterà determinato in esito alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi;
- h) l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

11. L'atto di disciplina del rapporto concessorio dovrà in ogni caso prevedere:

- a) il corrispettivo annuo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario per la gestione dell'impianto;
- b) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
- c) l'eventuale riserva d'uso a favore delle istituzioni scolastiche ove si tratti di impianto annesso a sede scolastica o dedicato a prevalente uso scolastico;
- d) l'obbligo di permettere l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti titolari di concessioni in uso temporaneo in piena conformità agli orari e a tutte le altre regole e disposizioni previste nelle concessioni stesse e nel Titolo II del presente Regolamento;
- e) la riserva dell'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività individuate dalla Giunta Comunale nell'atto di indirizzo di cui al comma 6 e qualificate di preminente interesse per il territorio e per la popolazione del Quartiere;
- f) le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fidejussorie di valore adeguato;
- g) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso o gestione dell'impianto, eventualmente individuato, impianto per impianto, ovvero per gruppi omogenei di impianti, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

12. Le attività di cui al comma 10, lettere c), d), ed e), ove previste dalla concessione, dovranno necessariamente prevedere un canone da corrispondere al Comune.

13. La concessione, di regola, ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo massimo di tre anni, ove previsto dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio, fermo restando che la possibilità prevista al successivo art. 24, comma 2, sussiste anche per le concessioni di cui al presente articolo.

14. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

15. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi durante il periodo e durante gli orari riservati ai soggetti titolari di concessioni d'uso temporaneo ovvero durante il periodo e gli orari riservati al pubblico individuale sono stabilite dal Comune. Il concessionario è tenuto ad applicare scrupolosamente il tariffario comunale in tutte le sue parti e regole ed è altresì tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe suddette.

ARTICOLO 21

REGOLE INERENTI ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DI INTERESSE CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica viene attribuita mediante:
 - a) affidamento diretto al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) che, nell'area territoriale del Comune di Lamezia Terme, risulti essere l'unico soggetto sportivo avente titolo ad esercitare le attività di concessione in uso e in gestione dell'impianto;
 - b) affidamento al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente lettera a).
2. Nel caso in cui, sussistendone i presupposti, sia stata esperita la procedura per l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di cui al precedente comma, lettera a) e per qualunque motivo essa non sia andata a buon fine, la concessione in gestione e in uso dell'impianto sarà attribuita con la procedura di cui al precedente comma, lettera b).
3. Nel caso in cui la procedura di affidamento della concessione di cui al comma 1, lettera b) non possa essere esperita per mancanza di soggetti interessati ovvero nel caso in cui sia stata esperita senza successo, si utilizzeranno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa in materia di concessioni e/o appalti di servizi, aperte a qualunque concorrente in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara.
4. Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1, lettera a), se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, nel territorio del comune di Lamezia Terme, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto ed è in grado di assicurare la conduzione sportiva dell'impianto e l'espletamento dei relativi servizi di gestione con i requisiti tecnici, la capacità organizzativa ed il livello di professionalità richiesti.
5. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da una dichiarazione d'intenti adottata dal Comune, ad iniziativa d'ufficio ovvero a seguito di apposita istanza formulata dal soggetto interessato, dopo aver esperito la verifica diretta ad accertare:
 - a) la sussistenza nel soggetto interessato dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2;
 - b) l'effettiva sussistenza del presupposto di cui al precedente comma 4.
6. La dichiarazione d'intenti adottata ai sensi del comma precedente è resa pubblica con apposito avviso diffuso anche a mezzo stampa nel quale si invitano eventuali controinteressati che ritengano di aver titolo all'eventuale affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso. Ove pervengano tali segnalazioni di interesse e le stesse risultino fondate, sarà avviata la procedura di selezione di cui al comma 1, lettera b). Qualora, invece, non pervenga alcuna segnalazione da parte di controinteressati entro il termine prescritto ovvero si riscontri l'infondatezza delle eventuali segnalazioni pervenute, si porranno in essere gli atti necessari per l'affidamento diretto della concessione.

7. La partecipazione alla selezione di cui al comma 1, lettera b), è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti precisati nel medesimo comma 1, in possesso dei requisiti già specificati nell'art. 20, comma 2.
8. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del Dirigente Comunale competente per lo Sport di un Avviso Pubblico di selezione, pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
 - tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
 - tipologia dei servizi di gestione richiesti e indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
 - vincoli organizzativi da rispettare nella gestione (esempio: applicazione delle tariffe d'uso comunali);
 - facoltà esercitabili dal concessionario;
 - importo del corrispettivo posto a base della selezione;
 - eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
 - termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
9. Per le regole concernenti lo svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1 e la disciplina del rapporto concessorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.

ARTICOLO 22

REGOLE INERENTI ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DI INTERESSE CITTADINO A RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione in gestione ovvero anche in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 23, si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone al Comune.
2. Qualora una o più società sportive utilizzatrici dell'impianto manifestino al Comune il proprio interesse all'affidamento della concessione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a formulare il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da non escludere la possibilità della partecipazione alla gara anche delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Ove ricorrano le circostanze di cui al presente comma, il capitolato speciale dovrà necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.
3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, combinando i due sub-criteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
4. Oltre agli obblighi gestionali già elencati nell'art.20, comma 9, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso

quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Il concessionario è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'art.20, comma 10, ad esclusione del diritto di cui alla lettera f). Se il concessionario non è una società sportiva e non svolge attività sportiva non potrà esercitare il diritto di cui alla precitata norma, lettera b).
6. Il concessionario provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi, esercitabili negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate in base alle regole e alle tariffe comunali o al pubblico individuale, il concessionario osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire di tali spazi.
7. Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le medesime regole già stabilite per le concessioni relative agli impianti di interesse di quartiere e per quelle relative agli impianti di interesse cittadino privi di rilevanza economica, fatta eccezione per la riserva di cui all'art.20, comma 11, lettera e).

ARTICOLO 23

CONCESSIONE IN GESTIONE E IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

AFFIDATA DIRETTAMENTE MEDIANTE CONVENZIONE

1. E' possibile procedere all'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi a rilevanza economica mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) impianti i quali, data la loro destinazione d'uso prevalente e i loro aspetti costruttivi, funzionali e dimensionali, sono i soli in grado di ospitare in città le manifestazioni dei campionati nazionali e dei tornei internazionali delle discipline sportive più popolari in Italia (esempio: calcio e basket) e di esprimere, pertanto, in misura massima le loro potenzialità di utilizzo e la loro redditività nonché di perseguire l'interesse pubblico per il quale sono stati realizzati (in termini di socializzazione, di fruizione di spettacoli di massa, di educazione a una pratica sportiva e di valorizzazione indiretta delle risorse sportive, turistiche e culturali della città) proprio in occasione di tali manifestazioni;
 - b) impianti che traggono le loro potenzialità di reddito da una utilizzazione intensiva degli stessi per lo svolgimento delle attività riconducibili all'unica disciplina sportiva praticabile nell'impianto.

La Giunta Comunale individua con apposito atto gli impianti sportivi gestibili mediante le concessioni affidate ai sensi del presente articolo sentita la Commissione Consiliare competente;

2. L'affidamento diretto della concessione secondo le regole stabilite nel presente articolo è effettuato in favore della società proprietaria della locale squadra impegnata nel campionato nazionale relativo alla disciplina sportiva di riferimento dell'impianto ovvero, nel caso di cui al 1° comma, lettera b) in favore della società sportiva, anche dilettantistica, che rappresenti l'unica realtà organizzata in città e nei comuni contermini per la pratica della disciplina sportiva di riferimento dell'impianto.

3. L'affidamento della concessione è subordinato:
 - a) alla presentazione da parte della Società sportiva interessata una proposta di utilizzazione corredata da una relazione di tipo progettuale sull'assetto gestionale dell'impianto;
 - b) all'approvazione della suddetta proposta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) all'accettazione da parte della Società sportiva dei contenuti degli schemi di convenzione, specifici per ciascuno degli impianti interessati, definiti dalla Giunta Comunale.
4. Atteso il carattere eccezionale dell'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso mediante convenzione, ai sensi del presente articolo, i relativi schemi di convenzione possono contenere clausole derogatorie rispetto agli schemi di convenzione utilizzati per la generalità degli impianti.
5. Qualora le società sportive che aspirano ad ottenere l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di un impianto, siano più di una, in mancanza di un accordo fra le predette società diretto alla costituzione di un unico soggetto societario, l'assegnazione della concessione è preceduta da una procedura ad evidenza pubblica ristretta alle società sportive di cui sopra ed espletata utilizzando regole analoghe a quelle previste per le procedure di gara di cui all'art. 22.
6. Nei casi in cui la procedura per l'affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto sportivo ai sensi del presente articolo non possa, per qualunque motivo, essere esperita o conclusa, l'affidamento della concessione sarà effettuato applicando le regole stabilite nell'art. 22.

ARTICOLO 24

NORME COMUNI A TUTTE LE CONCESSIONI IN GESTIONE

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.
2. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.
3. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
4. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
 - recesso unilaterale;
 - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
 - revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;

- b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
 - c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
 - d) violazione del divieto di cessione della concessione;
 - e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
 - f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
 - g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
 - h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
 - i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
6. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
- a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
 - b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Lamezia Terme o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione Comunale.
7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.
8. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art.5, comma 4, lettera g).

ARTICOLO 25

FUNZIONI DI VIGILANZA ESERCITATE DAL CONCESSIONARIO E RELATIVA RESPONSABILITÀ

- 1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e del Regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.
- 2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.
- 3. Al fine di esercitare efficacemente le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, il concessionario gode delle medesime facoltà attribuite al personale comunale di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

4. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

TITOLO V - CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

ARTICOLO 26

FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

1. La Consulta Comunale per lo Sport ha lo scopo di fornire all'Amministrazione Comunale elementi conoscitivi utili e contributi di elevata qualificazione, sotto il profilo del merito tecnico, nella determinazione degli indirizzi di politica sportiva anche con riferimento alle scelte in materia di impiantistica sportiva e allo svolgimento delle attività e dei servizi dedicati alla promozione e diffusione della pratica sportiva in città.
2. L'espressione del parere della Consulta Comunale per lo Sport può essere richiesta:
 - dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore competente;
 - dai Presidenti delle Commissioni consiliari; – dal Dirigente Comunale competente per lo Sport;
 - dai capigruppo consiliari.
3. La Consulta Comunale per lo Sport, ad iniziativa del suo Presidente, può :
 - a) chiedere all'Assessore Comunale competente per lo Sport di affrontare, presentando apposita relazione in seno alla Consulta, qualunque questione inerente allo sport cittadino;
 - b) pronunciarsi su qualunque questione esaminata durante le sue sedute esprimendo il proprio parere al riguardo
4. La Consulta può essere chiamata ad esprimere il proprio parere in particolare sui seguenti atti:
 - a) regolamenti comunali in materia di sport;
 - b) atti di indirizzo in materia di tariffe d'uso degli impianti sportivi;
 - c) regolamenti d'uso specifici dei singoli impianti;
 - d) atti di programmazione generale pluriennale degli investimenti relativi agli impianti sportivi;e) atti di classificazione degli impianti sportivi;
 - f) piano delle iniziative e delle attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva in città;
 - g) piani di realizzazione di iniziative ed eventi di rilievo cittadino a contenuto sportivo.
5. I pareri espressi dalla Consulta non hanno carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale. Qualora quest'ultima, dopo aver richiesto un parere alla Consulta, adotti un atto o assuma una decisione in evidente contrasto con il parere acquisito, dovrà esplicitare nell'atto stesso le relative motivazioni.

ARTICOLO 27 COMPOSIZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La Consulta è composta da venti membri, di cui tre di diritto e diciassette selezionati dalla Commissione consiliare competente tra soggetti che operano con riconosciuta esperienza e competenza nel mondo sportivo locale (Federazioni sportive – Discipline sportive associate – enti di promozione sportiva – società - associazioni – gruppi sportivi, etc.), con criterio della massima rappresentatività delle discipline sportive e tra esse sarà selezionato un rappresentante delle Associazioni che si occupano, in maniera specifica e permanente dello sport delle persone diversamente abili sul territorio di Lamezia Terme. La proposta di nomina dei componenti, scelti al di fuori del Consiglio comunale, viene ratificata nella prima seduta utile consiliare.
2. Sono componenti di diritto della Consulta:
 - il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione, o Suo delegato;
 - il presidente provinciale del CONI, o Suo delegato.
 - un rappresentante istituzionale dello Special Olympics Italia che opera in maniera prevalente sul territorio di Lamezia Terme o suo Delegato;
3. Della Consulta fanno parte, senza diritto di voto, l'Assessore Comunale competente per lo Sport e il Presidente della Commissione del Consiglio Comunale competente per lo Sport.
4. Funge da segretario verbalizzante un impiegato comunale designato dal Dirigente Comunale competente per lo Sport.
5. La Consulta elegge, nell'ambito dei suoi componenti nominati dalla Commissione e ratificati dal Consiglio comunale, il presidente ed il vice presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.
6. La Consulta viene costituita dopo il primo insediamento del Consiglio Comunale e rimane in funzione fino al suo rinnovo all'inizio di ciascuna tornata amministrativa.
7. Alla convocazione della prima seduta provvede l'Assessore Comunale competente per lo Sport.
8. La Consulta potrà dotarsi di un proprio regolamento interno.
9. La Consulta Comunale per lo Sport ha sede presso gli uffici Consiglio Comunale.
10. Per il funzionamento delle sedute della Consulta si applicano in via analogica le norme dell'ordinamento delle autonomie locali.

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

CAPO I - CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

ARTICOLO 28

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Il Comune concede contributi per attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo allo scopo di:

- a) favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini e l'adozione di stili di vita che influenzino positivamente lo stato di salute della popolazione, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e agli anziani;
- b) incoraggiare la diffusione dei valori contenuti nel fenomeno sportivo visto come impulso alla sana e naturale competizione, al miglioramento delle proprie condizioni e prestazioni psicofisiche, alla socializzazione, alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto delle regole, alla lealtà nei confronti dell'avversario, ad una dimensione ludica e gioiosa della vita, alla pacifica convivenza fra tutti i popoli della terra, ad offrire occasioni ed opportunità di impegno e di affermazione per tutti, a cominciare dai soggetti in condizioni di maggiore svantaggio personale e sociale;
- c) valorizzare i risultati positivi conseguiti da società, associazioni, gruppi sportivi e relativi atleti, attraverso le rispettive attività rivolte alla popolazione locale;
- d) incentivare la pratica, nel proprio ambito territoriale, di tutte le discipline sportive, comprese quelle ritenute minori;
- e) contribuire allo svolgimento ed al successo di manifestazioni, iniziative ed eventi di carattere sportivo che valorizzino la Città di Lamezia Terme e la sua immagine sportiva in Calabria, in Italia e nel mondo.

2. E' esclusa la possibilità di concedere contributi a società sportive che perseguano fini di lucro, salvo il caso in cui la richiesta di contributo sia stata formulata con riferimento ad una singola e specifica iniziativa in ambito sportivo e tale iniziativa sia realizzata senza fini di lucro.

ARTICOLO 29

CONDIZIONI NECESSARIE PER L'AMMISSIBILITÀ E L'EROGABILITÀ DEL CONTRIBUTO

1. L'ammissibilità al contributo, è determinata per ciascuna istanza dalla conformità del quadro previsionale delle entrate e delle spese relative all'attività od iniziativa oggetto dell'istanza stessa

32

alle seguenti regole:

- a) il contributo è ammissibile nel caso in cui l'importo totale delle entrate previste non superi l'importo totale delle spese ammissibili previste;
 - b) non sono considerate spese ammissibili: il disavanzo risultante dall'esercizio dell'anno precedente, le spese consistenti in compensi o rimborsi erogati sotto qualsiasi forma per prestazioni effettuate a qualunque titolo da soci, dipendenti o collaboratori nella misura in cui risultino sproporzionati o ingiustificatamente elevati rispetto al tipo e alle caratteristiche dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, le spese ritenute non pertinenti o non giustificate rispetto all'attività o all'iniziativa per le quali è richiesto il contributo; sono invece considerate sempre ammissibili le spese relative ai costi di utilizzo di locali ed impianti destinati allo svolgimento dell'attività, le spese per l'acquisto di materiale sportivo, le spese per la gestione della sicurezza durante l'uso degli impianti ed ogni altro onere di tipo istituzionale ovvero strettamente funzionale all'attività od iniziativa oggetto della domanda di contributo.
2. Il contributo è erogato di regola in due soluzioni: un acconto pari al 50% dell'ammontare del contributo assegnato e il saldo, erogato subordinatamente all'esito positivo della verifica del

rendiconto e della relazione illustrativa dell'attività svolta. L'ammontare del contributo può essere rideterminato in funzione delle risultanze del rendiconto consuntivo.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune è legittimato a chiedere la presentazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle entrate risultanti dal quadro previsionale e della ulteriore documentazione di carattere contabile e fiscale che comprovi la veridicità del rendiconto presentato. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune ai sensi del presente comma comporta la revoca del contributo assegnato.
4. E' esclusa l'ammissibilità di istanze di contributo presentate da parte di soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune nell'ambito di pregressi rapporti contrattuali ovvero a seguito di precedenti concessioni di contributi o, infine, in relazione al mancato pagamento di tariffe per l'uso di impianti sportivi comunali.
5. Per le iniziative ad hoc di carattere sportivo, è consentita la presentazione della domanda di contributo in qualunque periodo, purché in data antecedente di almeno 30 giorni a quella di inizio della manifestazione od attività.

ARTICOLO 30

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

1. La quantificazione dei contributi per attività sportive di carattere continuativo e per specifiche iniziative in ambito sportivo è effettuata prendendo in considerazione i parametri specificati nella Tabella di cui all'Allegato C. La Giunta Comunale, può adottare, con proprio atto deliberativo, una direttiva applicativa del presente articolo nella quale i parametri precisati nella Tabella dell'Allegato C ed i relativi valori e/o indicatori possono essere combinati e valorizzati in vario modo in funzione degli obiettivi di politica sportiva che si intendono perseguire.
2. In assenza della suddetta direttiva la quantificazione dei contributi sarà effettuata sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna istanza a seguito dell'esame delle condizioni soggettive del richiedente e delle caratteristiche dell'attività svolta effettuato rispetto a quanto previsto per ciascuno dei parametri della Tabella di cui all'Allegato C.

ARTICOLO 31

ALTRE FORME DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività sportive che si svolgono nel territorio comunale ed interessano la popolazione residente mediante le seguenti altre forme di intervento:
 - a) concessione di contributi finanziari per progetti pluriennali di particolare interesse per la Città e per l'Amministrazione, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale stipula di apposita convenzione;
 - b) concessione del patrocinio per manifestazioni sportive di rilevante interesse sportivo, turistico o sociale per la Città nei termini stabiliti, caso per caso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - c) concessione della collaborazione a manifestazioni sportive di rilevante interesse sportivo, turistico o sociale per la Città nei termini stabiliti, caso per caso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - d) concessione diretta a cura dell'Assessore competente per lo Sport di targhe, coppe e altri oggetti di rappresentanza, volti a simboleggiare la partecipazione dell'Ente Comunale all'evento sportivo ovvero di omaggi mirati ad incentivare la diffusione della pratica sportiva negli impianti comunali;

- e) gemellaggi fra associazioni e gruppi sportivi della città ed associazioni e gruppi sportivi operanti in altre città italiane e straniere, mediante accordi di reciproca collaborazione con i Comuni interessati, in relazione a particolari iniziative sportive o di promozione dello sport;
 - f) istituzione di una banca dati cittadina e di un circuito informativo, anche mediante il sito Internet del Comune ed in collaborazione con tutti i soggetti interessati, su attività, associazioni ed eventi sportivi locali.
2. L'Amministrazione Comunale può organizzare e gestire, in forma diretta o indiretta, manifestazioni o iniziative a contenuto sportivo o di promozione dello sport, al fine di valorizzare i propri impianti sportivi, di favorire la diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e giovanile, di sostenere l'uso sportivo di aree attrezzate e non attrezzate, di incoraggiare l'associazionismo sportivo e la partecipazione di tutti i cittadini allo sport attivo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 32

RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
- a) per l'utilizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alle Leggi 517/1977, 23/1996 e 289/2002;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge 91/1981;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni Sportive e del CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
 - e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e allo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
 - f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili;
 - g) per la concessione dei contributi al Regolamento Generale in Materia di Concessione dei Contributi.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ARTICOLO 33

NORME TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Le convenzioni pluriennali che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione del presente regolamento restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
3. E' abrogato il Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città di Lamezia Terme approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 259/1992.
4. I vigenti regolamenti d'uso degli impianti sportivi continuano ad essere applicati, relativamente alle sole disposizioni compatibili con il presente Regolamento, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti d'uso dei singoli impianti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e) del presente Regolamento.



CITTA' DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT
DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME**

ALLEGATO A

**CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
DELLA CITTA' DI LAMEZIA TERME**

(Art. 3, comma 9 del Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi)

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.07.2012

**CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
DELLA CITTA' DI LAMEZIA TERME**

(Art. 3, comma 9 del Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi)

IMPIANTI DI INTERESSE CITTADINO

- Stadio Comunale “G. D’Ippolito”.
- Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti”.
- Piscina Comunale della Città di Lamezia Terme.
- Impianto Sportivo “G. Renda” di Sambiase.
- Impianto Sportivo “R. Riga” di Sant’Eufemia Lamezia.
- Palestra Scolastica “S. Gatti” di Nicastro (Via dei Bizantini).
- Palestra della Scuola Agraria Savutano – Sambiase.
- Impianto Sportivo “R. Provenzano” di Nicastro.
- Campo Sportivo di Località Fronti.
- Campi da Tennis di Via Marconi.
- Campi da Tennis di Contrada Magolà.
- Percorso della Salute.

IMPIANTI DI INTERESSE DI QUARTIERE

- Palestra della Scuola Elementare Bella.
- Palestra dell’Istituto Comprensivo "Don Milani" – San Teodoro.
- Palestra della Scuola Elementare 5° Circolo - Savutano.
- Palestra della Scuola Elementare 7° Circolo – Don Bosco.
- Palestra della Scuola Elementare "Borrello" (Piano Terra - 1° Piano).
- Palestra della Scuola Elementare "Maggiore Perri".
- Palestra della Scuola Media "Pitagora" (Piano Terra - 1° Piano).
- Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale "Nicotera" (Piano Terra - 1° Piano).
- Palestra dell’Istituto Comprensivo "Fiorentino".
- Palestra dell’Istituto Comprensivo "Ardito".
- Palestra dell’Istituto Comprensivo "A. Manzoni".
- Palestra dell’Istituto Comprensivo di Sant’Eufemia.
- Campo Comunale “P. Scarpino” di San Pietro Lametino.
- Campetto Polivalente di località Gabella.
- Campetto di Calcio di Contrada Ferrantazzo.
- Campetto Comunale “Pino Ruberto” di Piazzetta Garibaldi di Sambiase.
- Campetto Sportivo di Località Savutano (Via Chioschi).
- Campetto “S. Miceli”.
- Campetto del Quartiere Bella.

- Campetto di Pallamano di Sant'Eufemia.

IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

- Piscina Comunale della Città di Lamezia Terme.

IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- Palazzetto dello Sport "Alfio Sparti".
- Stadio Comunale "G. D'Ippolito".
- Impianto Sportivo "R. Riga" di Sant'Eufemia Lamezia.
- Impianto Sportivo "G. Renda" di Sambiase.
- Impianto Sportivo "R. Provenzano" di Nicastro.
- Palestra Scolastica "S. Gatti" di Nicastro (Via dei Bizantini).
- Palestra della Scuola Agraria Savutano – Sambiase.
- Palestra della Scuola Elementare Bella.
- Palestra dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" – San Teodoro.
- Palestra della Scuola Elementare 5° Circolo - Savutano.
- Palestra della Scuola Elementare 7° Circolo – Don Bosco.
- Palestra della Scuola Elementare "Borrello" (Piano Terra - 1° Piano).
- Palestra della Scuola Elementare "Maggiore Perri".
- Palestra della Scuola Media "Pitagora" (Piano Terra - 1° Piano).
- Palestra dell'Istituto Comprensivo Statale "Nicotera" (Piano Terra - 1° Piano).
- Palestra dell'Istituto Comprensivo "Fiorentino".
- Palestra dell'Istituto Comprensivo "Ardito".
- Palestra dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni".
- Palestra dell'Istituto Comprensivo di Sant'Eufemia.
- Campo Sportivo di Località Fronti.
- Campo Comunale "P. Scarpino" di San Pietro Lametino.
- Campetto Polivalente di Località Gabella.
- Campetto di Calcio di Contrada Ferrantazzo.
- Campetto Comunale "Pino Ruberto" di Piazzetta Garibaldi di Sambiase.
- Campetto Sportivo di Località Savutano (Via Chioschi).
- Campetto "S. Miceli".
- Campetto del Quartiere Bella.
- Campetto di Pallamano di Sant'Eufemia.

- Campi da Tennis di Via Marconi.
- Campi da Tennis di Contrada Magolà.
- Percorso della Salute.



CITTA' DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT
DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME**

ALLEGATO B

**CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE GRADUATORIE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI**
(art. 6 del Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi Comunali)

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2.07.2012

N.	Criterio di Valutazione	Elemento di Valutazione	Punteggio	Max	Min
1	Natura dell'attività da svolgere nell'impianto sportivo.	1. Attività sportiva (professionistica o dilettantistica).	5	5	
		2. Attività di primo avviamento allo sport.	4		
		3. Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di <i>wellness</i> e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative.	3		
		4. Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti.	2		
		5. Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria).	1		1
2	Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto sportivo.	1. Professionistica.	2	2	
		2. Dilettantistica.	1		1
3	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI.	1. Si.	2	2	
		2. No.	1		1
4	Tipologia di campionato a cui si partecipa.	1. Federale europeo.	4	4	
		2. Federale nazionale.	3		
		3. Organizzato da EPS.	2		
		4. Non riconosciuto da alcun organismo sportivo.	1		1
5	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa.	1. Internazionale.	6	6	
		2. Nazionale.	5		
		3. Interregionale.	4		
		4. Regionale.	3		
		5. Provinciale / Subprovinciale.	2		
		6. Cittadino.	1		1
6	Oggetto dell'attività del Soggetto Richiedente (secondo Statuto).	1. Esclusivamente sportiva.	3	3	
		2. Mista (sportiva e non sportiva).	2		
		3. Non sportiva.	1		1
7	Sede del Soggetto richiedente.	1. Ubicata nel territorio comunale.	3	3	
		2. Ubicata nel territorio di comuni contermini.	2		
		3. Ubicata in territorio diverso da 1. e 2.	1		1
8	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto sportivo.	1. Coincidente con l'anno di attività sportiva.	4	4	
		2. Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre.	3		
		3. Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre.	2		
		4. Inferiore ad un trimestre.	1		1
9	Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile.	1. Si.	2	2	
		2. No.	1		1
10	Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività da svolgere nell'impianto e la naturale destinazione d'uso sportivo dello stesso.	1. Sussistente	2	2	
		2. Non sussistente	1		1
11	Disponibilità da parte del Soggetto Richiedente di ulteriori impianti o spazi sportivi non appartenenti al Comune.	1. Nessuna disponibilità di altri spazi.	3	3	
		2. Disponibilità ridotta di altri spazi.	2		
		3. Disponibilità ampia di altri spazi.	1		1

Totale	36	11
---------------	-----------	-----------

(*) In presenza di due o più istanze di concessione d'uso temporaneo di un impianto sportivo relative al medesimo periodo temporale o alla medesima fascia oraria sarà formata una graduatoria il cui ordine sarà determinato in base al punteggio ottenuto da ciascun richiedente (il punteggio massimo è 35, il punteggio minimo è 11).



CITTA' DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT
DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME**

ALLEGATO C
CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE
DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2.07.2012

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DI CARATTERE CONTINUATIVO

N.	Criterio Valutazione	Parametro	Punteggio	Max	Min
		1. Attività sportiva individuale o di squadra praticata a livello professionistico o dilettantistico.	5	5	

A.1	Tipologia dell'attività oggetto dell'istanza di contributo.	2. Attività sportiva di avviamento allo sport a o di tipo amatoriale comunque riconosciuta dalle Federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva, pecialmente se rivolta a bambini e ragazzi.	4		
		3. Attività formativo-tecnica per lo sport (formazione tecnici, arbitri, giudici di gara, ecc.) ed attività motorie destinate a soddisfare esigenze di fitness, wellness, erapeutiche e ludico-ricreative proprie di soggetti anziani e/o con necessità di recupero fisiologico delle funzioni dei diversi apparati del corpo.	3		
		4. Attività motorio-ricreativa rivolta a tutti.	2		
		5. Attività celebrative, di studio, sensibilizzazione e simili, comunque prive di contenuti che comportino il movimento fisico, finalizzate alla promozione ovvero alla conoscenza storica dello sport e degli atleti calabresi.	0		0
A.2	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI.	1. Si.	5	5	
		2. No.	0		0
A.3	Partecipazione ad attività di campionato.	1. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello nazionale.	5	5	
		2. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello interregionale o regionale.	4		
		3. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello provinciale, giovanile o CAS.	3		
		4. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello amatoriale ovvero in attività organizzate da enti di promozione sportiva.	2		
		5. Impegno in attività sportive organizzate non identificabili in attività di campionato.	0		0
A.4	Impegno in favore dell'attività giovanile.	1. Si.	5	5	
		2. No.	0		0
		Totale A		20	0
B.1	Longevità e continuità organizzativa.	1. Numero complessivo di anni di svolgimento di attività sportiva nel territorio comunale senza interruzioni o con interruzioni di breve durata.		5	0
B.2	Consistenza e complessità organizzativa.	1. Numero di atleti praticanti.		4	0
		2. Numero di discipline sportive praticate.		3	0
		3. Numero di campionati a cui la Società richiedente partecipa con le sue squadre o gruppi sportivi.		3	0
B.3	Tendenza all'espansione o alla contrazione delle attività sportive.	1. Numero di atleti praticanti (alla data di presentazione della domanda di contributo) in più o in meno rispetto al medesimo dato riferito all'anno di attività sportiva immediatamente precedente.		4	0
		2. Numero di gruppi e/o squadre attive (alla data di presentazione della domanda di contributo) in più o in meno rispetto al medesimo dato riferito all'anno di attività sportiva immediatamente precedente.		3	0
		3. Rapporto tra il numero di gare e/o tornei disputati nell'ultimo anno di attività sportiva e il numero di gare e/o tornei disputati nel penultimo anno di attività sportiva.		3	0

B.4	Impegno in favore dell'attività giovanile.	1. Rapporto tra il numero complessivo di atleti praticanti appartenenti alle fasce d'età dei bambini (5-11 anni) e dei ragazzi (11-16 anni) e il numero complessivo degli atleti appartenenti alla Società richiedente.		10	0
B.5	Impegno in favore di categorie deboli o svantaggiate.	1. Rapporto tra il numero di atleti praticanti diversamente abili e il numero complessivo degli atleti praticanti.		3	0
		2. Rapporto tra il numero di atleti praticanti anziani (di età pari o superiore ai 65 anni) e il numero complessivo di atleti praticanti.		3	0
		3. Rapporto tra il numero di iniziative sportive aperte o dedicate specificamente ai soggetti in situazioni di svantaggio psicofisico e il numero complessivo di iniziative sportive organizzate dalla Società richiedente.		4	0
B.6	Attività sportiva svolta a beneficio della popolazione residente.	1. Rapporto tra il numero di atleti praticanti residenti a Lamezia Terme e il numero complessivo di atleti praticanti.		5	0
		Totale B		50	0
C.1	Valutazione Relazioni Tecniche	1. Relazione tra il livello individuale medio dei costi di partecipazione all'attività sportiva sostenuti dal singolo atleta (quota associativa annuale ed eventuali altri esborsi in misura fissa o variabile in favore della Società sportiva) e la composizione del pacchetto di servizi sportivi di cui l'atleta può fruire.		12	0
		2. Risultati di rilievo (individuali o di squadra) ottenuti dagli atleti nell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.		10	0
		3. Affidabilità e qualità dei programmi e progetti di miglioramento e sviluppo delle attività sportive approvati dagli organi della Società richiedente.		8	0
		Totale C		30	0

Totale		100	0
---------------	--	------------	----------

CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO.

N.	Criterio Valutazione	Parametro	Punteggio	Max	Min
1	Capacità attrattiva dell'iniziativa.	1. Numero di atleti partecipanti in assoluto.		5	0
		2. Numero di atleti partecipanti provenienti da altre regioni o Stati.		5	0
		3. Manifestazione con presenza di pubblico.		5	0
		4. Flussi di pubblico sportivo richiamati dall'iniziativa.		5	0
		5. Impatto positivo sull'immagine della città sotto il profilo sportivo.		5	0
		6. Impatto positivo sulla città sotto il profilo turistico ed economico.		5	0
		7. Numero di bambini partecipanti (6/11 anni).		5	0
		8. Numero di ragazzi partecipanti (11/16 anni).		5	0

		9. Numero di atlete partecipanti.		5	0
		10. Numero di atleti diversamente abili partecipanti.		5	0
2	Carattere ricorrente o sporadico dell'iniziativa.	1. Alle manifestazioni una tantum è attribuita una valutazione inferiore rispetto alle manifestazioni a carattere periodico che contribuiscono a caratterizzare il profilo sportivo della città.		10	0
3	Durata dell'iniziativa.	1. Il risultato della valutazione sarà migliore in rapporto alla maggiore o minore ampiezza della durata della manifestazione.		5	0
4	Forme di collaborazione o collegamento con le istituzioni scolastiche.	1. Le iniziative le cui modalità organizzative e gestionali siano state preventivamente concordate con l'istituzione scolastica e siano state attuate assieme a quest'ultima riceveranno una valutazione migliore rispetto alle altre che non presentano questa caratteristica.		5	0
5	Forme di collaborazione o collegamento con l'Amministrazione Comunale.	1. Le iniziative le cui modalità organizzative e gestionali siano state preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e siano state attuate con la collaborazione di quest'ultima riceveranno una valutazione migliore rispetto alle altre che non presentano questa caratteristica.		10	0
6	Affidabilità soggettiva del richiedente.	1. L'affidabilità del richiedente è valutata sulla base dell'esito di precedenti iniziative e di altri elementi relativi alla capacità organizzativa dimostrata dallo stesso in occasione di iniziative analoghe a quella oggetto dell'istanza di contributo.		10	0
7	Contenuto innovativo o sperimentale dell'iniziativa.	1. Criteri innovativi di utilizzazione di aree ed impianti sportivi in funzione di una loro valorizzazione o di un uso più efficiente ed efficace degli stessi.		10	0

Totale		100	0
---------------	--	------------	----------